

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

690° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 21 MAGGIO 1991

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	11
6 ^a - Finanze e tesoro	»	24
10 ^a - Industria	»	30
11 ^a - Lavoro	»	34

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	36
--------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

7 ^a - Istruzione - Pareri	<i>Pag.</i>	40
10 ^a - Industria - Pareri	»	41

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	42
--------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1991

347^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro dell'ambiente Ruffolo e i sottosegretari per la grazia e la giustizia Coco, per il lavoro Grippo, per il tesoro Rubbi, per l'interno Spini.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GALEOTTI, dopo avere espresso preoccupazione per il ritardo nell'emanazione dei decreti di attuazione della legge comunitaria per il 1990, per alcuni dei quali è prescritto il parere parlamentare, propone che la Commissione inviti il Ministro per gli affari comunitari a riferire sullo stato di attuazione della legge stessa. Sollecita inoltre l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 379, riguardante integrazioni e modifiche alle provvidenze a favore degli *ex* deportati nei campi di sterminio nazista KZ.

Il presidente ELIA assicura che sottoporrà al più presto la richiesta del senatore Galeotti all'Ufficio di presidenza della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1991, n. 156, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione (2822)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alle Commissioni riunite 12^a e 13^a)

Riferisce alla Commissione il senatore SANTINI, ricordando che il decreto-legge in titolo è originato dal provvedimento con cui i Ministri dell'ambiente e della sanità hanno concesso alla regione Lombardia, dietro richiesta di quest'ultima, l'elevazione del valore massimo ammissibile di superamento della concentrazione di alcune sostanze dannose stabilite per le acque destinate al consumo umano. Tale

deroga, ai sensi del DPR n. 236 del 1988 e della normativa comunitaria, non può essere concessa per un periodo superiore a 36 mesi e deve essere accompagnata da contestuali interventi di carattere migliorativo per consentire il recupero dei parametri qualitativi stabiliti dall'attuale normativa.

Il provvedimento all'esame ha pertanto il fine di attribuire una quota dei fondi statali destinati al miglioramento qualitativo e alla prevenzione dell'inquinamento delle acque alla Lombardia e alle altre regioni dell'Italia settentrionale che hanno richiesto di potersi avvalere della deroga, nonché di autorizzare le stesse regioni ad accendere mutui coperti dagli introiti tariffari della distribuzione dell'acqua per il consumo umano.

Dopo aver riassunto il contenuto dell'articolo 2, concernente un'ulteriore proroga di un biennio, del termine previsto per l'adozione di limiti più permissivi (comunque non dannosi per la salute umana) nella determinazione della qualità delle acque di balneazione da parte delle regioni, il relatore propone, in conclusione, di riconoscere la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del provvedimento all'esame.

La Commissione, senza discussione, conferisce quindi all'unanimità mandato al relatore di redigere per le Commissioni riunite un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 156.

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1991, n. 155, recante interventi urgenti per la sede dell'Istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno (2818)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 7ª Commissione)

Riferisce alla Commissione il presidente ELIA, che ricorda brevemente il contenuto del decreto-legge finalizzato a restituire piena funzionalità all'edificio in cui ha sede l'Istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini», sito in località Casalecchio di Reno, che fu teatro, il 6 dicembre 1990, di un drammatico incidente causato da un aereo militare precipitato sull'edificio stesso.

La Commissione, senza discussione, conferisce quindi all'unanimità mandato al relatore di redigere un parere favorevole per la Commissione di merito circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge n. 155.

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (2808)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 2ª Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore MAZZOLA, che ricorda come il decreto-legge all'esame si trovi alla sua terza reiterazione,

nonostante le ampie convergenze verificatesi tra i vari gruppi politici nel corso di un esame parlamentare assai laborioso. Attualmente, le ragioni che militavano a favore del riconoscimento dei presupposti di necessità e di urgenza già nel novembre 1990, lungi dall'essere venute meno, si sono rafforzate, a causa dell'aggravarsi della situazione dell'ordine pubblico nelle zone più colpite dai fenomeni di criminalità organizzata. Inoltre, la riproposizione del decreto-legge si è resa necessaria anche perchè nei precedenti decreti erano contenute norme di diritto penale, processuale e sostanziale, riprodotte nel testo attuale e che, in assenza di reiterazione, sarebbero decadute. Il relatore, osservato infine che il decreto-legge, pur conservando l'impostazione originaria, ha recepito le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, raccomanda alla Commissione di riconoscere la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI, pur convenendo con il relatore circa la sussistenza dei requisiti di costituzionalità, sottolinea, relativamente al merito del provvedimento, l'esigenza di un esame puntuale delle singole disposizioni, alcune delle quali, a suo avviso, sono suscettibili di miglioramento.

Il senatore GUIZZI, nel pronunciarsi a favore del riconoscimento dei requisiti di costituzionalità, conviene con le osservazioni del relatore e sottolinea il valore delle modifiche apportate dal Governo al testo ora all'esame sulla scorta del dibattito parlamentare svoltosi sui precedenti decreti-legge.

Il sottosegretario COCO ricorda che il Senato e la Camera si sono più volte pronunciati favorevolmente sulle precedenti edizioni del decreto-legge in titolo; ne auspica quindi una sollecita approvazione, facendo presente che il recepimento delle modifiche introdotte in sede parlamentare può considerarsi indicativo di un consenso non soltanto sui presupposti ma anche sul merito del provvedimento.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 152.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale (2817), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 11^a Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore GUZZETTI, il quale, dopo aver brevemente riassunto il contenuto del provvedimento in titolo, si pronuncia a favore del riconoscimento dei requisiti di costituzionalità dello stesso.

Si apre il dibattito.

Il senatore FRANCHI osserva che anche per il decreto-legge all'esame si può parlare di reiterazione, in quanto esso riproduce parzialmente precedenti provvedimenti aventi ad oggetto la stessa materia. Pertanto egli ritiene che l'urgenza e la necessità siano state determinate artificialmente, a causa dei ritardi e delle inadempienze dell'Esecutivo. Dopo aver ricordato che il Gruppo comunista-PDS si è più volte pronunciato per la presentazione di un disegno di legge ordinario relativamente alla disciplina della materia previdenziale, dichiara di ritenere insussistenti i presupposti di costituzionalità del provvedimento in titolo.

La Commissione quindi, a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, dà mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 103.

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica (2809)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a)

Riferisce alla Commissione il senatore GUZZETTI, il quale fa presente che il provvedimento all'esame contiene disposizioni relative alla manovra di contenimento del disavanzo pubblico volta al recupero di 14.200 miliardi di maggiori disponibilità finanziarie, attraverso un'azione contestuale sul versante delle entrate e della spesa.

Per quanto riguarda le entrate, il cui incremento è valutato nella misura di 7.100 miliardi di lire, sono dettate disposizioni che riguardano una fascia molto estesa di contribuenti e puntano ad incidere su consumi definiti opulenti; si prevede altresì un'accelerazione dell'iscrizione a ruolo di partite pregresse nel settore delle imposte dirette, nonché una definizione agevolata delle controversie pendenti, in accordo con il disegno di legge di riforma del contenzioso tributario, già all'esame delle Camere.

Il relatore sottolinea inoltre il contenuto dell'articolo 12 che, recependo la sentenza n. 103 del 1991 della Corte costituzionale, ha modificato i parametri per la determinazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, in modo tale da tenere conto del reddito reale del contribuente.

Sul versante della spesa, dove il risparmio è previsto nella misura di 7.100 miliardi, il relatore illustra l'articolo 13, che introduce un blocco totale nel *turn-over* per tutto il pubblico impiego ad esclusione di alcune categorie di personale; l'articolo 14, che concede piena discrezionalità al Ministro del tesoro per quanto riguarda la determinazione del volume delle concessioni di mutui della Cassa depositi e prestiti, in relazione all'andamento dei conti pubblici; l'articolo 15 che prevede l'investimento, in un conto corrente fruttifero vincolato presso la Tesoreria centrale dello Stato, di un importo pari al 15 per cento dei contributi riscossi nel 1990 dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;

l'articolo 16 che riduce dal 4 al 3 per cento il limite delle disponibilità liquide che gli enti soggetti all'obbligo della Tesoreria unica possono detenere presso gli Istituti di credito; l'articolo 17 che modifica la normativa sul vincolo di partecipazione della Cassa depositi e prestiti al capitale ordinario dell'Istituto mobiliare italiano, e l'articolo 18 che dispone l'incremento di 0,25 punti percentuali delle aliquote contributive previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, e di un punto percentuale per i lavoratori autonomi.

Il relatore ritiene che, mentre per le disposizioni relative all'entrata possa essere riconosciuta la sussistenza dei requisiti di costituzionalità, non altrettanto si possa dire per alcune delle disposizioni relative alla spesa. In particolare egli ritiene che non sussistano i requisiti di costituzionalità per alcune delle disposizioni contenute agli articoli 13, 14 e 17.

Per quanto riguarda l'articolo 13, egli ritiene che il Governo possa legittimamente procedere al blocco delle assunzioni soltanto per quello che riguarda le amministrazioni dello Stato, mentre analogo provvedimento riferito agli enti locali è suscettibile di censure di incostituzionalità, in quanto verrebbe ad incidere gravemente sull'autonomia costituzionalmente garantita per questi ultimi, autonomia alla quale la legge n. 142 del 1990 ha dato piena attuazione sotto il profilo statutario ed organizzativo. La gravità delle disposizioni contenute nell'articolo è ancora maggiore se si considerano gli effetti negativi del blocco delle assunzioni, che impedirebbe l'erogazione di servizi essenziali.

Con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge, il relatore fa osservare che la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti risulta recentemente disciplinata da due leggi distinte, che hanno convertito altrettanti provvedimenti d'urgenza (rispettivamente, decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990, e decreto-legge n. 6 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 1991), e che dettano misure contrastanti con quelle che il Governo intende invece assumere col decreto-legge n. 151. Inoltre, mediante tale articolo il Governo modifica profondamente il dettato della legge n. 197 del 1983, in base alla quale la Cassa depositi e prestiti possiede autonomia organizzativa e patrimoniale, restando affidata al solo Parlamento una funzione di vigilanza, mentre ora invece si sottopone questo Istituto alle mere «indicazioni» del Ministro del tesoro, come previsto dall'articolo 14. Per questi motivi il senatore Guzzetti non ritiene che tale articolo risponda ai requisiti richiesti dall'articolo 78 del Regolamento del Senato.

Uguale avviso egli esprime con riferimento all'articolo 17, che impone alla Cassa depositi e prestiti la dismissione delle partecipazioni nell'IMI e Crediop. La materia delle privatizzazioni è infatti oggetto di una autonoma iniziativa legislativa, ancora all'esame del Parlamento, nella quale tale previsione risulterebbe pertanto più opportunamente collocata.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI condivide i rilievi avanzati dal relatore, alcuni dei quali investono tuttavia valutazioni che potranno trovare

adeguato approfondimento in sede di esame di merito del provvedimento. A questo proposito egli chiede che il relativo parere venga espresso, data la rilevanza della materia, dalla Commissione e manifesta quindi obiezioni circa la sussistenza dei requisiti costituzionali dell'intero decreto-legge n. 151. La manovra economico-finanziaria che il Governo ha avviato va infatti a sovrapporsi, senza peraltro a suo avviso conseguire esiti favorevoli, alle previsioni contenute nella legge finanziaria per il 1991, che già risulta caratterizzata da una sovrastima delle entrate e da una sottostima delle spese, ed in seguito alla quale il disavanzo pubblico si è ulteriormente accresciuto. Il provvedimento dà inoltre corso ad interventi a suo avviso caotici e confusi, di portata meramente congiunturale. Dopo aver fatto presente che anche per l'articolo 18 esistono motivi tali da escluderne la rispondenza ai requisiti costituzionali, il senatore Galeotti conclude preannunciando il voto contrario della sua parte politica al decreto-legge n. 151 nel suo complesso, riservandosi ulteriori considerazioni in sede di esame di merito.

Conviene con le proposte del relatore anche il senatore MURMURA, avanzando forti critiche riguardo agli articoli 13, 14 e 17. In particolare, le sue perplessità si appuntano sull'articolo 13, che, ampliando il blocco del *turn-over* dei dipendenti delle amministrazioni statali, rischia concretamente di mortificare il funzionamento degli enti caratterizzati da una più spiccata vitalità politica ed economica.

Il sottosegretario RUBBI, pur comprendendo le preoccupazioni emerse nel corso del dibattito, originate dalla rilevanza di contenuto del provvedimento, considera che l'esame della Commissione affari costituzionali debba però limitarsi alla sola valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 78 del Regolamento del Senato, alla cui stregua, dunque, non possono a suo avviso condividersi i rilievi del relatore. Successivamente all'approvazione della legge finanziaria per il 1991 sono infatti intervenuti due fenomeni, quali una delicatezza di rapporti in seno alla Unione economica e monetaria e la constatazione che gli intendimenti cui la manovra di fine anno intendeva metter capo non sono stati concretamente conseguiti. A tali finalità risponde il decreto-legge n. 151, sul quale il rappresentante del Governo sollecita pertanto il parere favorevole della Commissione. Anche l'articolo 17 è a suo avviso norma necessaria ed urgente, pur non avendo essa effetti finanziari, giacchè, diversamente da quanto rilevato dal senatore Guzzetti, solo modificando la legge oggi in vigore si rende possibile il trasferimento di partecipazioni della Cassa ad altri istituti.

Il presidente ELIA ricorda che, secondo quanto prescritto dall'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge n. 400 del 1988 il Governo non può, mediante decreto-legge rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione con il voto di una delle Camere. L'articolo 14 del decreto-legge n. 151 fa invece riferimento a provvedimenti d'urgenza regolarmente convertiti dal Parlamento. I rilievi avanzati dal relatore rischierebbero pertanto di avvalorare una concezione di non modificabilità delle leggi di conversione.

Il senatore MAZZOLA fa osservare che il citato articolo 15 della legge n. 400 attiene a fattispecie affatto diverse dall'articolo 14 del decreto-legge n. 151. In tale ultimo caso, infatti, il Governo adotta una misura diametralmente opposta a quella contenuta in norme contenute in recenti leggi di conversione.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Guzzetti di redigere per le Commissioni riunite un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 151, eccezion fatta per gli articoli 13, 14 e 17, sui quali - favorevole il senatore Lombardi - il parere è invece contrario.

IN SEDE REFERENTE

Modifiche ai procedimenti elettorali (2713), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore Cabras, secondo il quale il disegno di legge fa parte di un complesso di norme, sottoposto all'esame del Parlamento, rivolto a rendere più funzionale e regolare lo svolgimento dei procedimenti elettorali. Il disegno di legge, in particolare, estende alle elezioni politiche la disciplina già applicabile alle elezioni amministrative in tema di sottoscrizione delle liste elettorali, di riduzione dei termini per la presentazione delle candidature nonché sulle modalità di voto di speciali categorie e sulle certificazioni di invalidità. Durante l'esame alla Camera dei deputati si è peraltro introdotta una modifica significativa, con la limitazione a due delle preferenze che l'elettore può esprimere (articolo 9). Il relatore, pur personalmente favorevole a tale limitazione, ritiene che era preferibile inserire la norma in un disegno di legge di riforma organica del sistema elettorale; va altresì ricordato che è prossima la consultazione referendaria su un tema strettamente connesso: il quesito sottoposto al corpo elettorale è rivolto infatti a rendere possibile manifestare una sola preferenza. Considera pertanto opportuno accantonare l'esame di questo profilo allo scopo di non alimentare tensioni politiche nell'imminenza del *referendum*; a suo avviso se il 9 e il 10 giugno dovesse prevalere la risposta positiva si renderebbe obbligata per il legislatore la via di una revisione delle circoscrizioni elettorali. In conclusione raccomanda quindi alla Commissione di esprimersi favorevolmente sul disegno di legge, sospendendo per il momento l'esame della norma di cui all'articolo 9.

Aderisce all'invito del relatore il senatore MAZZOLA.

Il sottosegretario SPINI, ricordato che il Governo aveva auspicato che il gruppo di disposizioni in materia elettorale, contenute in quattro distinti disegni di legge, non venisse a caricarsi di significati politici alla stregua della riforma del sistema elettorale in vigore, osserva che la norma più importante è rappresentata dall'articolo 10, che ha ricevuto positiva applicazione nel corso della recente tornata elettorale amministrativa.

Nel successivo dibattito, in cui intervengono il presidente ELIA, il relatore CABRAS e il senatore GALEOTTI, si conviene di proseguire l'esame del disegno di legge nella seduta antimeridiana della Commissione che si terrà giovedì 23 maggio e comunque nella successiva settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1991

248ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono il ministro della sanità De Lorenzo ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 17,30.

**PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA IN TEMA DI METODOLOGIA DELLA
REDAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AI CONTI DEL SETTORE STATALE**

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Commissione concorda di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva in tema di metodologia della redazione dei documenti relativi ai conti del settore statale. Essa si attuerà mediante un'audizione dei professori Giarda e Rey, che hanno concluso i lavori del gruppo di studio già costituito in materia.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BOLLINI fa presente, in relazione all'assegnazione del disegno di legge n. 2809, in tema di conversione del decreto-legge recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica, deferito alle Commissioni riunite 5ª e 6ª, che sarebbe opportuno sollevare un conflitto negativo di competenza, in quanto la materia del decreto riguarda principalmente la Commissione finanze. Inoltre, per tal via, la Commissione bilancio non è posta nelle condizioni per valutare gli oneri del provvedimento, esprimendo parere *ad hoc* sulla relativa copertura. Tale questione riguarda - precisa il senatore Bollini - un problema di carattere generale, che si verifica in tutti i casi analoghi e non si riferisce quindi esclusivamente alla circostanza in esame.

Tra l'altro, pare che vi siano state sollecitazioni per indurre la Presidenza del Senato ad assegnare il provvedimento anche alla Commissione bilancio. Tutto ciò significa che bisogna pervenire ad una pronuncia di senso contrario in ordine alla competenza primaria - anche se non esclusiva - della Commissione bilancio sul provvedimento

citato, anzitutto in quanto è prevalente la normativa di carattere fiscale, che è di competenza della Commissione finanze e tesoro e in secondo luogo in quanto, ai fini del mantenimento del quadro finanziario del bilancio a legislazione vigente, è più utile che la Commissione bilancio si pronunci in sede consultiva sul testo e sui relativi eventuali emendamenti, anziché in sede referente.

Ciò d'altra parte pone il problema di metodo di fissare - ovviamente anche per quanto riguarda la Commissione affari costituzionali - il rapporto che passa tra l'attività consultiva delle Commissioni «filtro» e l'esame in sede referente da parte delle stesse: vero è che questo ultimo incorporerebbe la prima, ma vero è pure che in tal caso non vi è una pronuncia *ad hoc* sui soli aspetti di competenza consultiva delle predette Commissioni «filtro».

Fa infine presente di aver posto la questione durante la seduta in corso, in quanto ciò non sarebbe stato possibile nella sede delle Commissioni riunite potendosi pervenire ad un voto formale della questione quale deve essere eventualmente espresso solo dalla Commissione bilancio.

Il presidente ANDREATTA dà atto al senatore Bollini del fatto che il criterio della prevalenza delle norme nell'ambito della portata più generale di un provvedimento è stato il criterio-guida per le assegnazioni, anche se, nella fattispecie, occorre vedere il provvedimento nel suo complesso come una vera e propria parte della manovra di bilancio su cui quindi è innegabile la competenza della 5ª Commissione permanente.

Del resto un problema quasi analogo si pose in sede di esame del disegno di legge di accompagnamento in materia previdenziale e comunque la soluzione di compromesso cui si è pervenuti per quanto riguarda il decreto in esame, pur non eludendo del tutto perplessità di vario tipo, sembra tuttavia debba essere difesa.

Comunque, le valutazioni del senatore Bollini, soprattutto sotto il profilo del metodo e dell'esatto rapporto fra la sede referente e la sede consultiva per le Commissioni «filtro», pongono problemi metodologici che converrà in futuro riprendere.

Il senatore FERRARI-AGGRADI, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, fa presente che occorre esprimere una valutazione favorevole sull'assegnazione in sede congiunta, essendo questa finalizzata anche ad un *iter* più celere e garantito del provvedimento.

Il senatore BOLLINI ribadisce la opportunità di considerare il fatto che con l'assegnazione in sede congiunta viene sostanzialmente superata la importante attività, svolta dalla Commissione bilancio, di segnalazione, all'Assemblea dei casi nei quali si pongono problemi di copertura finanziaria: onde evitare che nel futuro ciò possa costituire di fatto uno strumento per sminuire tale funzione della Commissione bilancio, occorrerà riprendere seriamente e chiaramente la questione sotto il profilo dei suoi innegabili aspetti di metodo.

Va poi segnalato che, essendosi nella fattispecie accantonato il criterio della prevalenza delle norme nell'assegnazione, forse si è

imboccata la strada della conciliazione politica da attuare anche nella delicata attività di assegnazione dei provvedimenti da parte del Presidente del Senato alle varie Commissioni. Se così è, occorre segnalare che - fermo rimanendo la positività di ogni attività di conciliazione di interessi politici - essa tuttavia non deve riguardare l'assegnazione dei provvedimenti, anche perchè in tal caso le forze di opposizione non sono poste in grado di esprimere valutazioni: a nome del Gruppo comunista-PDS, si dissocia quindi dall'assegnazione alle Commissioni riunite programmazione economica, bilancio e finanze e tesoro del provvedimento in discussione.

Il presidente ANDREATTA, nel prendere atto delle acute osservazioni del senatore Bollini, fa presente che soprattutto la questione fra il rapporto fra le sedi referenti e consultiva dovrà essere ripreso in un prossimo futuro.

IN SEDE CONSULTIVA

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375-A) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti) (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo 1991.

Il presidente ANDREATTA illustra alcune osservazioni sull'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, facendo presente che, tenendo anche conto dei dati forniti dal Servizio della programmazione sanitaria del Ministero della sanità relativamente alla spesa per funzione delle varie regioni, ove essa venisse depurata delle quattro (o cinque) punte massime esistenti sulle singole funzioni di spesa, si potrebbe arrivare ad un totale di risparmi ipotizzabile nell'ordine degli 8.200 o 9.400 miliardi e dunque si potrebbe definire lo stanziamento del fondo sanitario interregionale di parte corrente sulla base della spesa *pro capite* delle regioni che rientrano nella media. Il comma potrebbe essere sostituito quindi dal seguente:

«1. È istituito il Fondo sanitario interregionale di parte corrente da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro. Il fondo è costituito da una quota corrispondente al gettito dei contributi di malattia al lordo delle quote eventualmente fiscalizzate, da ogni altra entrata destinata al Fondo medesimo, da una quota a carico del bilancio dello Stato da determinare annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Lo stanziamento complessivo del Fondo sanitario interregionale di parte corrente è determinato in base alle prestazioni sanitarie da erogare in condizioni di uniformità e di uguaglianza su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, all'uopo tenendo conto della spesa media effettiva dell'anno precedente relativa alle singole regioni e alle singole funzioni sanitarie depurata delle cinque (quattro)

punte massime di spesa per ciascuna funzione. È istituito il Fondo sanitario interregionale di conto capitale da iscrivere nel detto stato di previsione del Ministero del Tesoro determinato annualmente ai sensi del citato articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.»

Il ministro DE LORENZO si dichiara favorevole a tale proposta, mentre il senatore ZITO fa presente che una parte di essa è stata già recepita dall'emendamento 1.41, anche se vi sono perplessità sul punto relativo alla salvaguardia dei poteri da parte delle regioni sulla delicata materia.

Il ministro DE LORENZO ribadisce il consenso del Governo sulla proposta del presidente Andreatta anche perchè in tal modo si evitano le continue lamentele delle regioni sulle presunte sottostime del fondo sanitario nazionale.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che il punto è tener conto di una base storica per mettere in discussione le richieste delle regioni.

Egli fa poi presente che al comma 2 è indispensabile sopprimere, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, l'ultimo periodo, dalle parole «qualora da detta verifica». In via subordinata, si potrebbe ipotizzare di concedere una facoltà di ripiano solo per quelle regioni che abbiano attuato provvedimenti di contenimento della spesa.

Il senatore ZITO fa rilevare che l'emendamento 1.42 recepisce le osservazioni illustrate, mentre il presidente ANDREATTA fa osservare che in via subordinata si può chiedere una riformulazione dell'emendamento 1.42, nel senso di prevedere una condizione invece che le parole «ferme restando».

Il senatore BOLLINI pone un problema più generale, facendo presente che la Commissione sanità non ha votato gli emendamenti presentati in Assemblea dal relatore, i quali sono frutto solo di accordi conclusi fuori dal Parlamento fra le forze di maggioranza e le associazioni interessate: questo comporta una situazione di grave imbarazzo.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che non sussistono obiezioni di carattere formale, in quanto gli emendamenti in esame sono stati regolarmente assegnati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento del Senato.

Egli fa poi presente che al comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo vanno eliminate, sempre ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, le parole del secondo capoverso «e sono alimentati da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato». Diversamente la norma comporterebbe oneri per il bilancio statale senza l'indicazione della relativa copertura. Occorre inoltre specificare se le misure percentuali siano da riferire al Fondo sanitario interregionale di parte corrente o al Fondo sanitario interregionale del conto capitale.

Il senatore ZITO fa presente che il comma non pone problemi finanziari e comunque è stato presentato l'emendamento 1.43, che cerca di raccogliere le perplessità poste dal presidente Andreatta.

Il presidente ANDREATTA fa poi presente che all'articolo 2, comma 2, il riferimento «di cui al decreto-legge 5 novembre 1988, n. 27, convertito con modificazioni, con legge 8 aprile 1988, n. 109» andrebbe sostituito con quello «di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407».

Il senatore ZITO fa osservare che gli emendamenti 2.12 e 2.14 raccolgono queste osservazioni.

Il presidente ANDREATTA fa poi presente che all'articolo 2, comma 4, al secondo capoverso, dopo le parole «a carico dei Ministeri coinvolti» vanno aggiunte, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, le parole: «nell'ambito delle disponibilità di bilancio». Diversamente la norma non potrebbe essere assentita, perchè priva di copertura finanziaria. Vanno altresì sostituite le parole «includendo il settore sanitario» con quelle «includendo le spese in conto capitale del settore sanitario».

Il senatore ZITO osserva al riguardo che l'emendamento 2.15 risolve la questione.

Il presidente ANDREATTA informa poi che, circa l'articolo 3, è stata suggerita da istituti specializzati la seguente riformulazione: «Il Governo, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro sentita la Conferenza, è delegato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente principi fondamentali in ordine al conferimento di un'uniforme struttura alle voci dei bilanci pluriennali e annuali, ai conti consuntivi annuali, nonchè l'omogeneità dei valori inseriti in tali voci, al fine di consentire un agevole coordinamento ed un significativo consolidamento dei conti delle aziende dei servizi sanitari e delle aziende ospedaliere nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) predisposizione di un'analisi delle entrate e delle spese complessive dei bilanci pluriennali e dei bilanci annuali secondo la tecnica di analisi finanziaria delle fonti e degli impieghi dei fondi, in modo da eliminare i trasferimenti interni alle diverse aziende sanitarie e di evidenziare i flussi finanziari netti del servizio sanitario nazionale;».

Alla originaria lettera a) dovrebbero essere aggiunte infine le parole: «indicati dal piano sanitario nazionale o, in assenza di esso, da apposito provvedimento di indirizzo nazionale; può essere prevista anche una sezione in cui le spese sono classificate con riferimento a specifici obiettivi regionali non uniformi a livello nazionale;»

La lettera b) andrebbe così sostituita: «Organizzazione della parte concernente la spesa dei medesimi bilanci e del conto consuntivo annuale aggiungendo alla classificazione secondo la natura dei fattori acquisiti suddivisi in spesa in conto corrente e spese in conto capitale, una riclassificazione che metta in evidenza le spese per lo sviluppo,

comprehensive di spesa in conto corrente ed in conto capitale, correlate all'avvio di nuovi servizi e programmi o all'attivazione di interventi rivolti a gruppi di popolazione precedentemente non serviti».

Sulla base di una nota predisposta dal Servizio del bilancio, il Presidente suggerisce di aggiungere alla lettera *b*) medesima, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, il seguente periodo: «tra le spese di mantenimento corrente devono essere compresi tutti gli oneri diretti e indiretti di personale di acquisti di beni e servizi, gli eventuali trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno definiti i coefficienti da applicare le quote di ammortamento».

Sempre sulla base della nota del Servizio del bilancio, il Presidente propone di aggiungere, dopo la lettera *b*) del medesimo comma, sempre ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, le seguenti norme:

«divieto di iscrizione nel bilancio di previsione annuale, di competenza e di cassa, di spese per prestazioni e servizi eccedenti quelli garantiti in modo uniforme sul territorio nazionale se le Regioni, le province autonome e gli enti locali, limitatamente ai servizi loro assegnati, non abbiano provveduto a deliberare le corrispettive risorse di copertura finanziaria e tali risorse non siano già state acquisite al medesimo bilancio di previsione;

b-bis) divieto di assunzione di impegni di spesa in carenza di una previa attestazione della relativa copertura finanziaria, fornita congiuntamente dal direttore generale e dal direttore amministrativo; senza tale attestazione gli atti sono nulli di diritto».

Ad avviso di esperti in materia di contabilità sanitaria la lettera *c*) andrebbe modificata nel seguente modo: «predisposizione a livello nazionale di schemi di struttura contabile, di indirizzi sulle procedure di rilevazione da adottare e sui principi contabili da rispettare ai fini di una omogenea redazione da parte delle aziende di servizi sanitari e delle aziende ospedaliere del conto economico, della contabilità per centri di costo, dei rendiconti trimestrali, del conto consuntivo annuale;».

Alla lettera *d*) del comma 2 dopo la parola «contabilità» andrebbe aggiunta quella «analitica».

Ricorda infine che al numero 2 della lettera *e*) del comma 2 il limite alla contrazione di mutui è passato dal 20 al 25 per cento delle entrate proprie delle aziende: occorre pertanto ripristinare il limite del 25 per cento.

Il senatore ZITO illustra l'emendamento 3.7, che sostanzialmente recepisce le obiezioni del presidente ANDREATTA, eccezion fatta per alcuni punti, come la evidenziazione dei servizi eccedentari, di cui alla lettera *d*).

Il presidente ANDREATTA fa poi presente che all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), andrebbero specificate in modo più compiuto le modalità di nomina nel Consiglio di amministrazione delle aziende ospedaliere, apparendo eccessivamente vago il riferimento al previsto «concorso con l'ente locale ove ha sede l'azienda». Ad avviso del Ministero della sanità, la dizione attuale non necessita di integrazioni.

Alla lettera i), in analogia a quanto previsto dal comma c) per il Consiglio di amministrazione, andrebbe specificato che la nomina del Collegio dei revisori rientra nella competenza delle regioni e province autonome.

Andrebbe, altresì, prevista l'ipotesi di un Collegio dei revisori in via straordinaria, nei casi oggi indicati dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463. Infine, onde evitare ingiustificate disparità di trattamento tra regione e regione, si rappresenta l'opportunità di inserire una specifica norma del seguente tenore, analoga, sostanzialmente, al testo originario del disegno di legge: «i compensi per i componenti dei consigli di amministrazione e dei Collegi dei revisori vanno determinati, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, in maniera uniforme a livello nazionale in rapporto all'entità del bilancio. Le indennità di missione e di rimborso delle spese di trasporto, se dovute, vengono corrisposte nella misura stabilita per i dipendenti delle unità sanitarie locali nella posizione funzionale più elevata».

Il comma 3 poi stabilisce il collocamento fuori ruolo di un dirigente generale del Ministero della sanità presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, provocando oneri che andrebbero quantificati e coperti.

Il comma 4 detta infine norme in tema di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, evidentemente riguardanti materia diversa da quella di cui al provvedimento, stabilendo il principio dell'autonomia contabile - in proposito occorrerebbe valutare se esistono entrate proprie che giustificano tale autonomia - e della prefissione di indennità al personale: tali indennità andrebbero quantificate e coperte. Il parere deve essere pertanto contrario, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Il senatore ZITO fa osservare che tali perplessità attengono più al merito del provvedimento e comunque che occorre evitare di ledere l'autonomia delle regioni quanto poi alla Scuola superiore della pubblica amministrazione occorre regolamentare la materia: si tratta comunque di un tema che sarà rivisto dalla Commissione, anche per risolverne gli aspetti di copertura.

Il senatore MELOTTO fa osservare che è comunque essenziale che quest'ultimo tema venga trattato dal provvedimento in esame.

Il presidente ANDREATTA fa quindi rilevare che all'articolo 7, sembra opportuno introdurre un comma aggiuntivo dopo il 5, che preveda che i rapporti finanziari fra le aziende ospedaliere e le aziende di servizi sanitari si svolgano sulla base di convenzioni, in modo che i mezzi di finanziamento degli ospedali derivino esclusivamente dalla fatturazione delle prestazioni fornite. Per evitare una situazione di confusione nei prezzi, il Ministero della sanità determinerà le tipologie di prestazioni per le quali i prezzi saranno fissati nelle specifiche convenzioni fra ospedali e aziende sanitarie. In questo modo si supera il finanziamento a piè di lista degli ospedali e si introduce la necessità di una contabilità dei costi che permetta di predeterminare i prezzi e si rendono possibili confronti competitivi fra ospedali:

indirettamente, potrà migliorare anche l'efficienza dei piccoli ospedali gestiti direttamente dalle aziende sanitarie. Il Ministero della sanità fa presente che tale disposizione risulterebbe inapplicabile fino a quando non si sia attuata la contabilità per centri di costo.

Il comma 4, sempre dell'articolo 7, verte in tema di autonomia di spesa dei bilanci delle aziende ospedaliere: occorrerebbe chiarire la portata di tale norma, specificando che le convenzioni che le regioni devono stipulare con le istituzioni ospedaliere private di alta specializzazione dovrebbero essere conformi a uno schema-tipo approvato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello del Tesoro.

Il comma 8, sempre dell'articolo 7, riguarda poi l'esercizio della libera professione intramuraria: occorre al riguardo definire anche una misura dei compensi di pertinenza degli ospedali per consentire tale esercizio. In ogni caso, il relativo onere, anche per le spese di investimento, deve essere posto, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, a carico dei professionisti che utilizzano gli spazi stessi. Analogamente dovrebbe accadere per il costo delle convenzioni.

Il comma 11 del medesimo articolo 7 sembra concedere al Ministro della sanità una delega in materia di determinazione degli organici e di stato giuridico dei dipendenti, in contrasto con la riserva di legge esistente in materia e senza la previsione di una copertura della relativa spesa. Il parere è pertanto contrario ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Ad avviso del Ministero della sanità lo scopo della norma in questione è quello di comprimere gli *standard*, così come è disposto anche dalla legge di accompagnamento della legge finanziaria per il 1991. Pertanto la modifica della norma rischierebbe di vanificare tale finalità.

Il senatore MELOTTO dà conto della *ratio* del testo votato dalla Commissione, volto essenzialmente ad evitare le trasmigrazioni sanitarie, attualmente diffuse in modo anomalo: pertanto, il testo ha voluto restituire effettiva autonomia al comparto ed evitare assegnazioni a consuntivo.

Segue un dibattito sull'argomento, al quale prendono parte il presidente ANDREATTA, il senatore MELOTTO, il ministro DE LORENZO e il senatore ZITO, il quale ultimo fa presente che si tratta comunque di un problema da ridiscutere e che è stato comunque affrontato il tema del comma 8 che rappresenta una materia già definita.

Il senatore MELOTTO osserva che il comma 8 dell'articolo 7 può essere eliminato, mentre il ministro DE LORENZO invita ad usare cautela.

Il presidente ANDREATTA fa poi osservare che il parere è ugualmente contrario, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, al comma 8 dell'articolo 8, analogamente al comma 10 dell'articolo 7, che concede la facoltà di integrare i posti delle dotazioni organiche dei policlinici universitari, derogando, al comma 9, al blocco del *turn-over*. Tali norme necessiterebbero di una quantificazione e di una copertura.

In ogni caso, al secondo periodo occorre sostituire la locuzione «provvedono ad integrare» con quella «provvedono a coprire».

Il ministro DE LORENZO fa presente che il tema è oggetto di convenzione fra regioni e policlinici, mentre il senatore ZITO osserva che le preoccupazioni del presidente Andreatta sono in parte già recepite nel testo approvato dalla Commissione.

Il presidente ANDREATTA riassume il senso delle proprie osservazioni, facendo rilevare che gli organici devono essere fissati dal Ministero: il ministro DE LORENZO fa presente che questo tema dovrà essere meglio approfondito.

Il presidente ANDREATTA fa poi presente che si sottolineano con favore i meccanismi contenuti nell'articolo 10, di sperimentazione di nuove forme di assistenza sanitaria. Tuttavia si osserva che tale articolo non regola i rapporti finanziari fra le mutue volontarie e gli altri soggetti di sperimentazione, da un lato, e le Regioni e le Aziende di servizi sanitari, dall'altro.

Una formula semplice potrebbe essere quella di esonerare in tutto o in parte dal pagamento di contributi sociali e delle tasse della salute le persone che escono temporaneamente dal sistema del Servizio Sanitario Nazionale per fruire delle diverse forme di assistenza previste all'articolo 10. Ma si deve osservare che la domanda di servizio sanitario è particolarmente elevata nell'infanzia e soprattutto nella vecchiaia, mentre sono i soggetti in età lavorativa quelli che partecipano in misura prevalente al finanziamento del sistema del Servizio Sanitario Nazionale.

È pur vero che trattandosi di una forma sperimentale spetterà alle singole Regioni trovare le formule finanziarie più opportune, ma, per evitare che la sperimentazione determini ulteriori costi, sarebbe consigliabile introdurre il seguente comma:

«Ad eccezione dei casi in cui le Università o altre istituzioni associno con la ricerca le prestazioni dell'assistenza sanitaria, il costo per il sistema sanitario nazionale delle diverse forme di sperimentazione, in cui mutue volontarie o altri soggetti si sostituiscano in tutto o in parte alle aziende di servizi sanitari, non deve superare il 70 per cento del costo presuntivo che si sarebbe altrimenti dovuto sostenere, tenuto conto del sesso, età, condizione professionale degli assistiti che optano per le forme di sperimentazione di assistenza sanitaria. Le mutue e gli altri soggetti possono, mediante convenzione, avvalersi degli ospedali pubblici operanti nell'ambito del sistema del Servizio sanitario nazionale, in particolare di quelli costituiti in aziende ospedaliere».

Potrebbe essere utile, al comma 2 del medesimo articolo 10, prevedere la possibilità che la sperimentazione preveda la tariffazione dei servizi a prestazione, almeno da parte di alcuni ospedali o istituti di ricovero a carattere universitario.

Il senatore BOLLINI osserva che occorre altresì considerare la possibilità che gli strati più abbienti della società si collocano al di fuori del servizio sanitario nazionale, mentre un altro aspetto da meditare

riguarda la valutazione del 70 per cento del costo presuntivo di cui alle osservazioni del presidente Andreatta.

Il presidente ANDREATTA fa poi osservare che l'articolo 12, in tema di personale dipendente, da una parte non definisce limiti alle eventuali nuove assunzioni - tra l'altro il comma 10 lascia un livello troppo ampio di discrezionalità nella definizione dei criteri per la formazione delle graduatorie -, dall'altra prevede il meccanismo della definizione del rapporto di lavoro del personale ad opera di accordi sindacali. Tale sistema non sembra trovare però un riferimento alle compatibilità dei bilanci delle singole aziende sanitarie per la copertura dei relativi oneri, per cui sembrerebbe che la contrattazione, anche decentrata (ai sensi del comma 5), possa sortire l'effetto di scaricare i suoi oneri sul bilancio dello Stato, senza che contemporaneamente esista un sistema di salvaguardia relativo alla definizione di limiti agli oneri stessi. Si introduce pertanto una serie di rigidità nei bilanci dell'Azienda, non priva di riflessi sui bilanci stessi. Il comma 4 consente la possibilità di stipulare contratti a termine per durata non superiore a tre anni per il personale con particolari professionalità. Tale norma risulta troppo generica, sia per ciò che concerne le professionalità, sia per ciò che concerne i contingenti organici connessi alle professionalità ivi previste. Peraltro la disposizione non consente la quantificazione del relativo onere (il Ministero della sanità fa presente che l'impostazione non è condivisibile, perchè i progetti di piano sono coperti da specifici finanziamenti aggiuntivi). La lettera e), poi deroga ai principi di carattere generale in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali previste per il pubblico impiego, poichè equipara al servizio pubblico di quello prestato in strutture private, ai fini della riserva dei posti messi a concorso per le qualifiche dirigenziali. L'ultimo periodo del comma 4 va poi stralciato, considerato che la norma è già operativa in quanto contenuta nell'articolo 5 del decreto-legge n. 415 del 29 dicembre 1990. Il parere è pertanto contrario ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Il senatore ZITO esprime perplessità su tali proposte sotto il profilo sia della necessità di preservare l'autonomia regionale, sia dell'opportunità di concedere nuove responsabilità alle Regioni. Fa poi presente che l'emendamento 12.58 supera il parere contrario proposto dal presidente Andreatta.

Il presidente ANDREATTA fa quindi osservare che i controlli di cui all'articolo 13 vengono affidati ad un collegio composto da un rappresentante del Tesoro, da uno nominato dalla giunta regionale e uno nominato dal consiglio di amministrazione dell'azienda sanitaria (ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'articolo 5), il che comporta che tali controlli non verrebbero svolti da un soggetto esterno ma, in pratica, dal medesimo soggetto che dovrebbe essere controllato. A tale sistema fanno eccezione gli atti di maggiore rilievo, che sono sottoposti al controllo della Giunta regionale: tuttavia, prevedendosi il sistema del silenzio-accoglimento e limiti ai controlli stessi, la elusione di tale vincolo potrebbe risultare agevole. In ogni caso, occorrerebbe definire più precise norme relative alla responsabilità degli amministratori.

Il senatore MELOTTO osserva che comunque è migliorabile il testo approvato dalla Commissione su questo punto, anche perchè i controlli si riferiscono già a tutti gli atti previsti.

Il presidente ANDREATTA fa poi presente che l'articolo 14 potrebbe costituire l'occasione per disciplinare la possibilità di dar corso a dismissioni di beni per coprire spese di investimento e che l'articolo 16 rende le Federazioni regionali degli ordini professionali soggetti quasi di diritto pubblico: in ogni caso, occorrerebbe stabilire, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, che gli oneri relativi vanno posti a totale carico degli iscritti.

Il senatore ZITO sottolinea che gli emendamenti presentati in Assemblea raccolgono già le osservazioni all'articolo 16.

Il presidente ANDREATTA fa poi osservare che per l'articolo 17 - che andrebbe opportunamente stralciato sia in considerazione della proroga recentemente disposta per le gestioni fuori bilancio sia per tener conto della preannunciata iniziativa legislativa del Governo di riordino della materia - non è condivisibile la facoltà, concessa dal comma 6, di istituire gestioni fuori bilancio, in deroga alla legge vigente, che ne prevede l'abolizione. Inoltre il comma 1, prevede, tra l'altro, oltre all'attribuzione all'Istituto superiore di sanità dell'autonomia scientifica e organizzativa, anche di quella finanziaria e contabile, come previsto per gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168. Ne consegue, sotto l'aspetto strettamente di bilancio, che i capitoli di spesa relativi all'Istituto, iscritti nello stato di previsione del Ministero della sanità, non dovranno più essere mantenuti in bilancio. Pertanto, andrebbe previsto il criterio della quantificazione del contributo ordinario a favore del predetto organismo nel limite delle somme stanziare nella rubrica 21 - «Istituto superiore di sanità» dello stato di previsione del citato Dicastero. Inoltre, la formulazione della norma non risulta chiara. In particolare, sembra contraddittorio affermare che l'Istituto superiore di sanità sia organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministero della sanità e al tempo stesso dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, come previsto per gli enti e le istituzioni di ricerca a carattere non strumentale di cui alla citata legge n. 168 del 1989. Al comma 2, lettera b), il riferimento all'Istituto superiore di sanità e all'istituto per la prevenzione e sicurezza del lavoro «prevedendo l'applicazione delle norme contenute nella legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la gestione dei fondi che affluiscono ai predetti Istituti», andrebbe sostituita con la seguente: «prevedendo che il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa di tali Istituti sia presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità e che il relativo conto consuntivo sia allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato». Il comma 2, lettera c), del medesimo articolo 17 dà poi facoltà di ampliare gli organici e la lettera e) del medesimo comma, nonché il comma 3, definiscono indennità e premio di incentivazione, senza la relativa quantificazione e copertura. In ogni

caso, è indispensabile sopprimere il riferimento, al comma 3, alla legge finanziaria, essendo la spesa per il personale onere di carattere obbligatorio, tenendo presente che le competenze del personale medico, veterinario, farmacista, biologo e chimico del Ministero della sanità non sono assolutamente confrontabili con quelle riconosciute al corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale e che il comma 4 comporta una maggiore spesa a carico del bilancio del Ministero della sanità connessa al rimborso alle rispettive Unità sanitarie locali degli emolumenti corrisposti al personale comandato presso il Ministero stesso. Il parere è pertanto contrario ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

Il ministro DE LORENZO fa presente che l'Istituto Superiore di Sanità rimane alle dipendenze del Ministero, pur essendo autonomo funzionalmente.

Il senatore ZITO osserva che occorre pensare meglio alla regolazione degli aspetti contabili della materia e quindi propone un incontro con i responsabili e gli esperti del settore.

Il presidente ANDREATTA sottolinea poi che analogamente contrario ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento è il parere sull'articolo 18, che consente di utilizzare il fondo di riserva e le risorse rese disponibili da economie di gestione per il finanziamento dei progetti-obiettivo, il che non dovrebbe essere consentito dalla natura stessa di tali fondi. La norma prevede poi la possibilità che la legge finanziaria detti regole in tema di interventi e programmi, eventualità esclusa dalla legge di contabilità. Occorre pertanto sopprimere tale facoltà.

L'articolo 21, infine, laddove istituisce una segreteria generale presso il Consiglio superiore della sanità, prevede deroghe al blocco del *turn-over* e deroghe alla normativa vigente in materia di accesso alla dirigenza; il collocamento fuori organico dei carabinieri operanti alle dipendenze del Ministero della sanità - con rischi di richieste emulative da parte di tutte le forze di polizia - e l'estensione al personale sanitario regionale delle indennità previste per il personale dipendente dalle aziende sanitarie; tale articolo quindi andrebbe quantificato e coperto. Il parere è allo stato conseguentemente contrario ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

Circa gli altri emendamenti trasmessi dall'Assemblea, fa presente che estendono l'onere, senza copertura, quelli numero 1.17 (in tema di finanziamento del Servizio sanitario), 8.47 (in tema di assunzione negli organici), 11.2 (anch'esso in materia di organici), 11.18 (che riduce il livello della quota di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti), 12.50 (che consente incrementi del numero totale di ore di straordinario), 12.51 (che ammette assunzioni di personale straordinario), 14.1 (che esonera le donazioni a favore delle aziende sanitarie dal pagamento delle relative imposte), 17.4, 17.3 e 17.5 (in tema di immissioni in ruolo del personale del servizio sociale).

Occorrerebbe poi quantificare l'onere che discende dagli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, in tema di istituzione di imposta regionale sui consumi, tenendo conto che su tali entrate si regge la copertura degli

emendamenti 1.12 e 1.13. Analogamente occorrerebbe quantificare l'emendamento 1.0.4, in tema di fiscalizzazione, ritenendosi altrimenti che esso non si possa considerare coperto. Necessita infine di quantificazione l'emendamento 12.53, in tema di trattamento del personale apicale.

Altri emendamenti fanno sorgere dubbi relativamente alla loro portata finanziaria. Essi sono i seguenti: 1.40 (che mira a destinare le risorse del Fondo interregionale esclusivamente per le attività socio-sanitarie), 5.57 (che limita l'accollo dei debiti solo a quelli già realizzati e non ai nuovi), 8.41 (che estende a tutti gli enti di ricerca la normativa in materia di Istituto Superiore della Sanità), 11.8, 11.9 e 11.20 (che ampliano la possibilità di fare ricorso alle strutture convenzionate), 11.1 e 11.19 (che sopprimendo norme relative alla razionalizzazione delle strutture, potrebbero provocare economie più contenute), 12.15 (in materia di silenzio-assenso relativamente al controllo sugli atti), 12.49 (che opera una delegificazione del rapporto di lavoro che potrebbe incrementare la spesa), 16.1 e 16.10 (in tema di mantenimento in vista dell'ONAOSI) e 21.4 (che, consentendo assunzioni sulla base delle procedure concorsuali in corso, potrebbe permettere l'aggiramento del blocco del *turn over*). L'emendamento 21.5, infine, estende ai dirigenti il limite di età di 70 anni per il collocamento a riposo.

Sono quindi pervenuti altri emendamenti destinati a recepire l'ipotesi di parere proposto dalla Commissione bilancio. In particolare, se da una parte si deve far presente che tali emendamenti non raccolgono tutte le osservazioni e le condizioni che saranno probabilmente proposte, molti di essi sono condivisibili.

Tuttavia quello n. 1.41 è carente della parte relativa alla commisurazione del fondo sulla spesa media. Quello n. 1.42 non specifica che il ripiano può aver luogo solo per le regioni che hanno adottato misure di contenimento. Quello n. 3.7 non tiene conto dei rilievi riferiti alla lettera *b*) di tale comma. Quello n. 10.12 non prevede la possibilità di definire convenzioni tra le mutue e gli ospedali pubblici. Quello n. 17.16 non supera i rilievi relativi alla necessità di contenere gli incrementi di organico, mentre quello n. 18.4 non è sufficiente per rendere ossequio all'insieme delle osservazioni formulate sulla norma.

Si sviluppa quindi un dibattito sull'articolo 21 in particolare, cui prendono parte i senatori ZITO e MELOTTO, nonché il ministro DE LORENZO, il quale fa presente che l'articolo non comporta oneri.

Il presidente ANDREATTA osserva che è opportuno rinviare l'espressione del parere ad una seduta della prossima settimana: conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1991

351^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 18,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche (2267-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il presidente BERLANDA comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della 2^a e della 5^a Commissione, nonché quello favorevole con osservazioni della 1^a Commissione.

Il relatore DE CINQUE, intervenendo in sede di replica, ribadisce come il provvedimento in esame sia largamente atteso al fine di riordinare un settore importante per la nostra economia quale quello del credito fondiario, finalizzato allo sviluppo dell'attività edilizia e costruttiva. Peraltro, le osservazioni svolte su alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non appaiono essere tali da richiedere la presentazione di appositi emendamenti, in quanto le citate modifiche non sembrano pregiudicare gli interessi degli istituti di credito speciale. Inoltre, le perplessità emerse in dottrina circa la costituzionalità di un regime giuridico privilegiato in questo settore (per esempio, anche in caso di fallimento,) sono state superate da successive pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che hanno giudicato ammissibile un tale regime che risponde ad esigenze specifiche di politica economica nazionale. In conclusione, il relatore si pronuncia per l'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario RUBBI, giudicando anch'egli non pregiudizievole degli interessi degli istituti di credito speciale le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sottolinea l'importanza di varare al più presto un provvedimento il quale, riformando il sistema del credito fondiario, reca comunque un enorme vantaggio all'attività edilizia nel suo complesso. Pertanto, pur ritenendo che eventuali miglioramenti tecnici della emananda normativa potranno essere introdotti in futuro, egli auspica una pronta e definitiva approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Dopo che il senatore GAROFALO ha preannunciato il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, il senatore FAVILLA motiva il voto favorevole del gruppo democristiano con l'urgenza di approvare una normativa che risponde ad esigenze ampiamente sentite nel settore creditizio. Peraltro, egli giudica superate le osservazioni svolte nella relazione introduttiva ed, in particolare, quelle riferite all'articolo 17, il quale disciplina l'ipotesi di pagamento ritardato delle rate e non quella di mancato pagamento delle stesse che resta assoggettata alla previgente normativa.

Il presidente BERLANDA avverte che si passerà alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Posti separatamente ai voti vengono quindi approvati gli articoli 1, 3, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25 e 26 nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Il Presidente avverte poi che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 26 (Capo IX) del testo già approvato dal Senato; rilevato che nessuno chiede il ripristino di tale articolo dichiara che si può passare alla votazione dell'articolo 27.

Tale articolo, posto ai voti, è approvato.

È, infine, approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LEONARDI riferisce sul provvedimento, il quale tende a rispondere ad una pluralità di esigenze delle piccole imprese, da quelle di carattere finanziario e di ricerca ed innovazione, a quella di recuperare attraverso forme consortili una serie di economie dimensionali che sono tipiche delle imprese di maggiori dimensioni. Il relatore si sofferma, quindi, sulle parti del disegno di legge che investono la competenza della 6^a Commissione osservando, in particolare, che all'articolo 12, concernente disposizioni tributarie, esistono problemi di coordinamento tra le norme contenute rispettivamente nei commi 3 e 4. Infatti, il credito d'imposta, ivi previsto, viene fatto valere ai fini del pagamento delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il contributo è stato concesso e per i due periodi successivi. Il richiamo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore

della legge appare improprio e, pertanto, se lo scopo è quello di consentire l'attribuzione del credito d'imposta già in sede di versamento di acconto delle imposte stesse, occorre una riformulazione della norma tale da non generare equivoci. Passando all'esame dell'articolo 13, il relatore rileva come il sistema di agevolazioni fiscali, che viene con esso introdotto, potrebbe non risultare di efficace applicazione, poichè la misura del credito d'imposta che viene concesso sarà nota solo dopo che le spese ammissibili alle agevolazioni sono state sostenute e dopo che si è operato il riparto delle risorse disponibili per la concessione dei benefici da parte del Ministero dell'industria. A tal fine sarebbe forse preferibile adottare lo stesso meccanismo previsto dall'articolo 38 per gli investimenti delle società finanziarie per l'innovazione. Inoltre - sempre con riferimento all'articolo 13 - non è ben chiaro come possa essere indicato nella dichiarazione annuale IVA, che viene presentata entro il 5 marzo di ogni anno, il credito d'imposta che è stato concesso, la cui misura è determinata dal Ministro dell'industria entro il 30 aprile.

Il relatore svolge quindi alcune considerazioni con riferimento al Capo VIII del provvedimento, concernente l'istituzione e la disciplina delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, lamentando anzitutto come, a differenza di similari esperienze estere, le predette società abbiano ad oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese, senza alcuna altra specificazione. L'intera normativa prevista per tali società e, per certi aspetti la stessa definizione delle medesime, viene demandata ad un apposito regolamento della Banca d'Italia, la cui discrezionalità appare quindi eccessiva; inoltre non sufficientemente approfondito sembra il riferimento alla legge istitutiva delle società di intermediazione mobiliare per quanto attiene agli assetti di vigilanza sulle stesse società finanziarie per l'innovazione. Nel complesso, l'istituzione di tali intermediari meriterebbe un approfondimento particolare, anche alla luce dei risultati di altre esperienze straniere in materia.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 39 che disciplina l'istituto dei prestiti partecipativi, la cui stessa definizione potrebbe indurre a qualificarli una sorta di partecipazione al capitale sociale dell'impresa prestataria. Tuttavia, il fatto che le norme contenute nel citato articolo non fanno cenno agli altri diritti che deriverebbero da una reale partecipazione al capitale sociale dell'impresa, porta a concludere che il prestito è di natura creditizia e non assume natura di partecipazione, ancorchè lo stesso sia concesso da un istituto di credito speciale. In conclusione, sarebbe meglio chiarire la natura di tali prestiti ed eliminare i riferimenti, contenuti nei commi 2 e 3, alle aziende di credito, dato che i prestiti partecipativi possono essere concessi solo dagli istituti di credito mobiliare.

Il relatore, infine, si pronuncia per l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento con le osservazioni da lui svolte e con le altre che eventualmente emergessero nel corso del dibattito.

Il senatore CAVAZZUTI rileva come il Capo VIII del provvedimento introduce una ulteriore forma di società finanziaria, assoggettandola ad una normativa applicabile ad intermediari che possono raccogliere

risparmio tra il pubblico e non a società per azioni, seppure con un particolare oggetto sociale, quali si configurano, appunto, le società istituite dall'articolo 36. Stando così le cose non si riesce a capire per quale motivo tali ultime società siano invece assoggettate a controlli di stabilità da parte della Banca d'Italia, controlli tipici di istituti od enti che sollecitano il pubblico risparmio. A tale riguardo, egli non solo dichiara di non condividere l'eccesso di attribuzioni alla Banca d'Italia, ma giudica estranea alla natura dello stesso Istituto centrale la tenuta di appositi elenchi di società, finalizzati all'ottenimento di una serie di agevolazioni di vario tipo. Peraltro, appare in contraddizione con il comma 1 dell'articolo 36 (che limita l'oggetto sociale delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo all'assunzione di partecipazioni al capitale di piccole imprese) la disposizione contenuta nel comma 4 del successivo articolo 37 che prevede una disciplina tipica per gli intermediari che raccolgono risparmio tra il pubblico. In conclusione, egli ritiene necessaria una maggiore riflessione sull'istituzione di tali società, destinate a beneficiare di una serie di agevolazioni, prevedendo eventualmente per esse una disciplina più appropriata: sarebbe opportuno, a tale fine, suggerire alla Commissione di merito lo stralcio delle disposizioni contenute nel Capo VIII.

Il senatore BRINA, individuando nelle disposizioni contenute nel Capo VIII del provvedimento alcune analogie con la disciplina organica di altri intermediari finanziari prevista in altri disegni di legge (per esempio quella dei fondi chiusi), ipotizza due soluzioni alternative per mantenere valide forme di agevolazione all'innovazione finanziaria. La prima potrebbe essere quella di suggerire alla Commissione di merito lo stralcio delle citate disposizioni, che troverebbero una più organica definizione negli altri provvedimenti in corso d'esame da parte del Parlamento; l'altra potrebbe essere quella di riproporre, nella presente sede, quella stessa disciplina prevista per altri intermediari finanziari.

Il presidente BERLANDA, nel condividere le osservazioni svolte sulle istituende società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, richiama l'esistenza, nella legislazione vigente e in quella in corso di predisposizione da parte del Parlamento, di particolari figure di istituzioni finanziarie alle quali si potrebbe opportunamente far riferimento anche per perseguire le finalità previste dal disegno di legge n. 2740. Condivide comunque l'esigenza di trasmettere alla Commissione di merito precise indicazioni soprattutto sul contenuto del Capo VIII.

Il relatore LEONARDI dichiara di preferire il suggerimento di alcuni miglioramenti tecnici delle disposizioni in questione, piuttosto che l'ipotesi dello stralcio delle stesse.

Il senatore GAROFALO dichiara di condividere il mantenimento ed il miglioramento tecnico delle norme concernenti le citate società finanziarie, la cui istituzione nasce da esigenze realmente sentite nel mondo delle imprese.

Il presidente BERLANDA reputa necessari alcuni approfondimenti sugli aspetti finanziari e fiscali connessi all'istituzione delle predette società finanziarie.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Triglia ed altri: Modifiche al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, istitutivo della Commissione nazionale per le società e la borsa (2717)
(Esame e rinvio)

Il presidente BERLANDA, dopo aver sinteticamente illustrato, in sostituzione del relatore Triglia, il contenuto del provvedimento, riguardante la riforma della struttura della CONSOB, avverte che l'esame dello stesso proseguirà congiuntamente al disegno di legge n. 2303, d'iniziativa del senatore Cavazzuti, avente per oggetto la stessa materia.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SULL'ASSEGNAZIONE ALLE COMMISSIONI 5^a E 6^a RIUNITE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2809 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 151 DEL 1991

Il senatore GAROFALO manifesta le proprie perplessità in relazione all'assegnazione del provvedimento in titolo alle Commissioni riunite 5^a e 6^a, considerato che gran parte degli articoli sono di carattere tributario, mentre soltanto la restante parte sembra di non totale competenza della 6^a Commissione; in effetti, in passato, provvedimenti con le medesime caratteristiche sono stati assegnati alla competenza primaria della 6^a Commissione. Inoltre - continua l'oratore - il provvedimento risulta assai disomogeneo, in quanto una prima parte (Capo I) contiene, appunto, norme di carattere fiscale col fine di reperire maggiori entrate, mentre la seconda parte (Capo II) agisce sul lato delle spese : sarebbe stato più corretto se il Governo avesse proceduto all'emanazione di due distinti decreti legge, cosa questa che avrebbe forse accelerato i tempi di approvazione di ambedue i provvedimenti.

Il presidente BERLANDA, dopo aver rilevato che rientra nella discrezionalità del Governo valutare l'opportunità di emanare uno o più decreti legge per attuare la manovra di finanza pubblica per il 1991, fa comunque presente che in effetti il capo I del decreto legge riguarda disposizioni in materia di entrate (quindi di competenza della 6^a Commissione), mentre il Capo II contiene disposizioni in materia di spesa (e quindi di più stretta competenza della 5^a Commissione); tale constatazione è probabilmente alla base della decisione della Presidenza del Senato di assegnare alle Commissioni 5^a e 6^a riunite il provvedimento in titolo.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 22 maggio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 19,40.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1991

288^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bastianini.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 24 aprile.

Ha inizio il dibattito.

Il senatore CITARISTI sottolinea l'importanza e l'urgenza delle disposizioni recate dal disegno di legge in discussione, elaborate in un lungo arco di tempo e particolarmente attese dagli operatori del settore. Esse sono rivolte essenzialmente a favorire lo sviluppo delle piccole imprese, specie con riguardo alle nuove tecnologie, alle attività gestite in forma consortile, all'adozione di strumenti finanziari innovativi e al sostegno per le aree di crisi. Va rilevato, tuttavia, che la configurazione delle competenze amministrative per l'applicazione della normativa proposta desta dubbi non solo sulla efficienza ma sulla costituzionalità del testo: il ruolo delle Regioni, infatti, appare confinato in uno spazio residuale, diversamente da quanto la Costituzione prescrive. Vero è che l'istituto regionale ha dimostrato, nella sua breve storia, notevoli carenze funzionali ma le sue competenze andrebbero valorizzate e potenziate anziché mortificate. Sarebbe opportuno, pertanto, attribuire al Ministero dell'industria la formulazione degli indirizzi generali e alle Regioni, o agli istituti di credito speciale, tutti gli atti istruttori e i provvedimenti che derivano dall'applicazione della normativa. In tal

modo sarebbe possibile evitare la proliferazione di organismi burocratici e consultivi, sovente pletorici, a partire dalla nuova Direzione generale fino all'osservatorio per le piccole imprese. Sollecitati inoltre i commissari a formulare emendamenti, il senatore Citaristi osserva che, dopo una lunga stagione segnata dalla prevalente attenzione della politica industriale al mondo della grande impresa, si può aprire ora un significativo capitolo di sviluppo della piccola impresa, così importante per l'economia del paese.

Il senatore GIANOTTI osserva che l'urgenza di adottare la normativa in discussione non può attenuarne l'efficacia. Domanda quindi al presidente Cassola di riferire l'orientamento della Commissione CEE sul disegno di legge e al rappresentante del Governo il suo orientamento al riguardo, ivi comprese le tesi espresse dal relatore Mancia nella seduta precedente.

Il sottosegretario BASTIANINI si riserva di formulare una più ponderata valutazione delle questioni prospettate dal senatore Gianotti sulle quali, peraltro, chiede maggiori chiarimenti.

Il senatore ALIVERTI ricorda che, in altra sede, aveva già suggerito di ascoltare l'orientamento del Ministro delle finanze qualora si intendesse trasformare le agevolazioni creditizie in strumenti fiscali.

Il presidente CASSOLA, considerate le attese degli operatori, auspica la rapida approvazione del disegno di legge. Riferisce quindi sugli elementi conoscitivi acquisiti da una ristretta delegazione della Commissione, martedì 7 maggio, presso la sede della CEE. In una lettera, recentemente inviata al Governo italiano, la Commissione CEE ha espresso il proprio consenso sul disegno di legge in titolo, ad eccezione degli articoli che disciplinano l'Artigiancassa e i prestiti partecipativi. Nella stessa lettera, tuttavia, essa preannuncia la definizione - entro il 1992 - dei criteri generali per l'ammissibilità degli aiuti statali a sostegno delle piccole e medie imprese, ai quali le autorità nazionali dovranno adeguarsi. Atteso, peraltro, che il rapporto istituzionale tra le autorità comunitarie e i paesi membri esige che l'interlocutore delle prime sia il Governo nazionale e non il Parlamento, il presidente Cassola giudica la procedura adottata dalla Commissione CEE alquanto inusuale, e comunque anomala, rischiando di determinare conseguenze negative per il sistema industriale italiano.

Da un recente scambio di opinioni avuto con il ministro Bodrato, inoltre, egli ha avuto modo di registrare il comune convincimento che la cennata impostazione della CEE non possa assolutamente vincolare il Parlamento. In prospettiva, tuttavia, si impone un adeguamento della legislazione italiana al contesto comunitario: il disegno di legge in discussione, infatti, risente di una cultura, tipica degli anni '70, fondata su tradizionali meccanismi agevolativi e discrezionali. L'impostazione degli interventi, invece, se intende essere innovativa deve basarsi sull'automatismo degli incentivi fiscali, che riduca drasticamente gli spazi della discrezionalità amministrativa, annulli il peso derivante da inutili orpelli burocratici, si qualifichi per la generalità dei soggetti

agevolati, fornendo loro certezze e tempi programmati. Tali strumenti, adottati nel quadro delle compatibilità finanziarie stabilite dal Governo, dovrebbero avere il supporto dell'autocertificazione da parte delle imprese, sottoposta, però, a successivi controlli. Si potrebbe inoltre ipotizzare un meccanismo di incentivazione della ricerca e dell'innovazione analogo a quello già sperimentato in Francia, tendente a defiscalizzare la metà dell'incremento medio delle spese a tal fine registrate nei bilanci del biennio precedente. La ristrettezza delle risorse disponibili, tuttavia, non consente di eludere i vincoli di bilancio: per tale ragione è opportuno acquisire il previo parere del Ministro delle finanze. In tal modo, ovviamente, non si vuole sminuire affatto l'importanza del lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento, che ha superato notevoli difficoltà, ma valorizzarne gli indirizzi, specie in materia fiscale.

Il senatore Elio FONTANA, pur condividendo l'orientamento di far ricorso alla leva fiscale, sottolinea la necessità di accertare previamente le compatibilità di bilancio.

Il senatore CARDINALE chiede chiarimenti in ordine all'uso della leva fiscale in regime di mercato unico europeo e sulla eventuale transitorietà delle altre agevolazioni non compatibili con i vincoli comunitari.

Il senatore BAIARDI ritiene che l'automatismo connesso all'adozione di strumenti fiscali consentirebbe di semplificare la struttura del testo in discussione e suggerisce di ascoltare quanto prima, oltre al Ministro delle finanze, anche il Ministro dell'industria, per acquisirne il giudizio sulle proposte del relatore e del Presidente.

Il senatore GIANOTTI chiede di conoscere ufficialmente la risposta della CEE al Governo e condivide le considerazioni al riguardo espresse dal presidente Cassola. L'eventuale apertura di un contenzioso permanente con la CEE sarebbe foriera di gravi difficoltà per le imprese minori, specie quelle artigiane. La proposta del Presidente, di utilizzare la leva fiscale, in via di principio trova il consenso di tutte le forze politiche ma esige una attenta revisione dell'articolato che, così com'è, non appare compatibile con la realtà dei piccoli imprenditori. Dopo aver espresso critiche e riserve sulla istituzione di nuove strutture burocratiche ministeriali, rileva l'esigenza che alle Regioni vengano attribuite tutte le competenze istruttorie. Al Ministero vanno riservati gli ordinari poteri di controllo nonché un potere sostitutivo, in caso di inerzia delle amministrazioni regionali.

Il relatore MANCIA, infine, sottolinea che in un simile contesto non avrebbe ragion d'essere l'istituenda Direzione generale per le piccole imprese. Auspica inoltre tempi contenuti nella discussione e esprime la certezza che l'altro ramo del Parlamento, dopo aver esaminato per diversi anni il disegno di legge, non si sottrarrà a un rapido esame delle

modifiche apportate dal Senato: a tal fine suggerisce di intraprendere le intese che i Gruppi parlamentari riterranno opportune.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CASSOLA avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì ventidue maggio, già convocata per le ore nove, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 20,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1991

160ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SARTORI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Grippo.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale (2817), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore, senatore TOTH, ripercorre brevemente la vicenda del provvedimento all'esame della Commissione, ricordando che la materia faceva originariamente parte del cosiddetto decreto Gepi più volte reiterato. Passa quindi ad illustrare il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati e composto di 14 articoli, molti dei quali ampiamente modificati dall'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 1, riguardante l'adeguamento delle aliquote contributive dei fondi di pensione per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere è rimasto identico al testo originario del decreto. L'articolo 2, riguardante i periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al fondo pensioni per gli addetti ai servizi di telefonia, è invece stato modificato al comma 1 rendendo validi, ai fini del diritto a pensione di questi lavoratori, anche i periodi di servizio militare.

Il relatore dà poi conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo dell'articolo 3 - recante disposizioni in materia di sanzioni per il caso di ritardato od omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali - soffermandosi in particolare sul comma 7-bis, relativo a coloro che abbiano denunciato o denunciino la fruizione non dovuta della pensione sociale o di invalidità. Il relatore, pur condividendo la norma, ritiene tuttavia necessario avere un chiarimento dal Governo in merito alla sua concreta applicazione.

Nel testo originario del decreto sono stati mantenuti gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, rispettivamente relativi agli interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, alle garanzie in favore di dipendenti da imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria relativamente al trattamento di fine rapporto, al regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali, alla retribuzione imponibile per i detenuti ammessi al lavoro in carcere, al trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche e alla disciplina relativa alle casse edili. Il Relatore dà quindi conto degli articoli 9-bis e 9-ter introdotti dalla Camera dei deputati e riguardanti norme di interpretazione autentica relative all'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 e la materia della indennità di trasferta.

L'articolo 10 - riguardante disposizioni in materia di prestazioni familiari per i lavoratori occupati nella CEE - è rimasto identico al testo originario del decreto, mentre sono stati modificati gli articoli 11, 12 e 13 riguardanti disposizioni in materia di finanziamento degli istituti di patronato, disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali occorse negli anni 1988, 1989 e 1990 e norme riguardanti il differimento di termini.

Date le polemiche suscitate dalle numerose reiterazioni del decreto in esame, il relatore auspica una celere approvazione del provvedimento, lamentando peraltro il fatto che, ancora una volta, il Senato sia messo in condizioni di non poter serenamente esaminare un decreto-legge per la sua non breve permanenza presso l'altro ramo del Parlamento.

Dopo aver ringraziato il relatore Toth per l'esauriente esposizione, il presidente SARTORI propone che eventuali emendamenti siano presentati entro le ore 9 di domani, 22 maggio 1991.

La Commissione concorda all'unanimità.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Sartori, ricordando che alle ore 10 di domani è riunito il Parlamento in seduta comune, propone che la seduta antimeridiana di domani non abbia più luogo, e la conseguente anticipazione alle ore 15 della seduta già convocata per le ore 16.

La Commissione concorda unanimemente.

La seduta termina alle ore 17,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1991

Presidenza del Presidente
BORRI

La seduta inizia alle ore 15.

**AUDIZIONI SULLE NUOVE TECNOLOGIE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA
TELEVISIONE**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BORRI ricorda che la seduta odierna sarà ripresa dal circuito televisivo interno e che della stessa verrà redatto un resoconto stenografico. Dà quindi notizia delle seguenti comunicazioni pervenute alla Commissione: in data 29 gennaio 1991 il senatore Roland Riz si è lamentato per la mancata trasmissione da parte della RAI delle dichiarazioni di voto dei senatori Dujany e Sanna nella seduta del 17 gennaio 1991 relativa a «Comunicazioni del Governo sulla situazione nel Golfo Persico». Nella stessa data sono pervenuti due telegrammi da parte del Gruppo Informazione Emilia per protestare contro la bozza di documento sull'informazione.

In data 6 febbraio le signore Patrizia e Antonella Sciumbata hanno criticato il documento sull'informazione chiedendo che non venga soppressa la trasmissione «Samarconda». Nella stessa data il signor Bianchi ha protestato per la mancanza di obiettività d'informazione del TG3 in merito alla guerra nel Golfo.

In data 7 febbraio alcuni docenti del Liceo Scientifico Sapri di Salerno hanno inviato una lettera di protesta contro la bozza di documento sull'informazione di contenuto analogo sono le lettere della signora Lo Castro dell'11 febbraio 1991, del signor De Capitani del 12 febbraio, della signora Tavoletta del 13 febbraio e della signora Castelli del 21 febbraio.

In data 12 febbraio il Sindacato Casalinghe O.I.K.I.A. ha inviato una lettera di protesta per la mancanza di obiettività della trasmissione «Il mercato del sabato» andata in onda il 26 gennaio.

In data 13 febbraio è pervenuta una lettera di protesta da parte del signor Di Lieto per le opinioni espresse dall'onorevole Pintor nel corso

dell'intervista del 4 febbraio andata in onda su RAITRE alle ore 23. Nella stessa data l'onorevole Anselmi ha richiesto alla Commissione una valutazione dei contenuti della trasmissione «Buon pomeriggio» del 5 gennaio, trasmessa da Rete Quattro e di «Striscia la notizia» del 4 febbraio andata in onda su Canale 5.

In data 14 febbraio il senatore Pollice ha criticato l'informazione resa dal TG1 delle ore 20 del 13 febbraio sulla guerra del Golfo.

Il 19 febbraio il signor Merli, ha inviato una lettera per criticare lo spot pubblicitario della accademia militare di Modena; in data 22 febbraio il deputato Savino ha lamentato la scarsa informazione radiotelevisiva in merito ai problemi del Mezzogiorno in generale e della Basilicata in particolare.

In data 1 marzo 1991 il signor Fornaciari ha lamentato la faziosità degli interventi del giornalista Manisco nella trasmissione «Samar-canda».

In data 3 marzo la signora Marcelli ha criticato l'eccessivo permissivismo e lassismo delle trasmissioni del servizio pubblico; in data 8 marzo il deputato Di Prisco si è lamentata per la mancata messa in onda, da parte del servizio pubblico, del convegno «Donne nell'Islam» indetto dal Presidente della Camera.

In data 19 marzo il signor Missuri, associandosi alla protesta del Comitato Emigrati Italiani di Stoccarda, ha lamentato la mancanza di ricezione oltreconfine dei programmi RAI. Nella stessa data la Federazione dell'artigianato di Foggia ha richiesto che nei programmi di RAI Stereo 2 e RAI Stereo Notte sia inserita anche musica italiana. Sempre in data 19 marzo il signor Sandon ha espresso rilievi per la mancanza di obiettività dei telegiornali di RAI3 e l'onorevole Servello ha protestato per i contenuti della trasmissione di RAI3 sulla Lega Nord e per l'assenza di rappresentanti della Destra giovanile nella trasmissione «Viaggio intorno all'uomo» andata in onda su RAI1.

In data 20 marzo il senatore Bossi ha protestato per l'eccessivo spazio concesso dal TG3 del 17 marzo ad una iniziativa di alcuni privati intitolata «Contro Bossi e contro il Papa». Nella stessa data è pervenuta una protesta del senatore Visibelli contro la sempre maggiore partecipazione di rappresentanti dei partiti della maggioranza ai programmi televisivi di varietà.

Sempre in data 20 marzo il signor Del Favero di Montezeglio ha inviato una lettera di protesta per la mancanza di obiettività dei telegiornali della RAI nel fornire le notizie riguardanti la guerra nel Golfo Persico. Nella stessa data il signor Lucio ha protestato per le affermazioni espresse dai pacifisti inviati alla trasmissione «Samar-canda» in onda su RAI3.

In data 27 marzo il senatore Santini si è espresso in difesa della trasmissione in diretta degli interventi di Vittorio Sgarbi nel programma «Ricomincio da 2».

Il 2 aprile l'onorevole Cariglia ha lamentato l'atteggiamento discriminatorio dell'informazione pubblica nei confronti del PSDI riferendosi in particolare al GR1 andato in onda alle ore 7 e alle 8.

Nella stessa data l'assessore al turismo della Regione Calabria ha protestato per l'immagine negativa con cui è stata rappresentata la Calabria nel corso della trasmissione «La Valle del torbido» del 19

marzo in onda su RAI3. Sempre il 2 aprile il Presidente del Club degli Ippici ha protestato per le affermazioni formulate nei confronti dei propri associati nel corso della trasmissione «Varietà» in onda su RAI1. Lo stesso giorno è pervenuta dalla Presidenza della Repubblica una lettera di trasmissione della protesta formulata dall'onorevole Bonino nei confronti dei TG1 per non aver riferito della posizione radicale nel corso del dibattito sull'intervento nel conflitto del Golfo Persico e per aver omesso di dare notizia dei lavori del Congresso radicale svoltosi lo scorso febbraio.

In data 4 aprile l'onorevole Poli Bortone ha criticato la mancanza di imparzialità della trasmissione «Servono ancora i partiti?» andata in onda il 3 aprile su RAI1.

Il 9 aprile è pervenuta una lettera del senatore Riz con la richiesta di estendere l'accordo tra RAI e Sindacato Giornalisti ai notiziari e telegiornali in lingua tedesca della sede di Bolzano per assicurare, anche in tale sede, un minimo di informazione in occasione degli scioperi dei giornalisti della RAI.

In data 10 aprile il Coordinamento Nazionale dei Comitati Regionali Radiotelevisivi ha protestato per il dirottamento senza preavviso di un programma dell'accesso da RAI2 a Onda Media 2.

L'11 aprile è pervenuta una lettera dell'onorevole d'Amato che diffida la RAI dal continuare a presentarlo, nei propri servizi, come «radicale», considerato che dall'agosto del 1990 fa parte del Gruppo Misto come rappresentante di «Pensionati Uniti-Uomini Vivi».

In data 16 aprile è pervenuta da parte dell'onorevole Fumagalli Carulli la richiesta di non mandare in onda su RAI2 il film «Una vita troppo breve» per il tipo di informazione che fornisce sulla fibrosi cistica, altamente drammatica e poco aderente alla realtà odierna. Nella stessa data il signor Babich ha protestato per le opinioni espresse dal sacerdote Balducci sul tema dell'esorcismo nel corso del programma «Linea Notte» dell'8 aprile in onda su RAI1.

Il 18 aprile è pervenuta una lettera dell'avvocato Benigni per protestare contro un'erronea ingiunzione di pagamento del canone nei confronti della signora Spada di Jesi.

In data 19 aprile la signora Reasdale ha protestato per il pessimo livello di ricezione dei programmi televisivi italiani all'estero ed in particolare in Inghilterra.

Il 24 aprile il Presidente del Consiglio Regionale Marche ha espresso perplessità per la sistematica mancanza di informazione sui lavori del Consiglio Regionale da parte del TG regionale marchigiano.

Il 29 aprile l'onorevole Scalia ha chiesto chiarimenti in merito all'annunciata decisione di inserire *spot* pubblicitari nei telegiornali in violazione degli accordi sottoscritti dalla RAI e dal sindacato dei giornalisti dell'agosto scorso.

In data 30 aprile l'Ufficio Diocesano delle Comunicazioni di S. Benedetto del Tronto ha protestato per la mancanza di obiettività dell'informazione resa dai telegiornali del 7 aprile in merito al blitz dei NAS nell'istituto delle Suore Teresiane di Ripatransone.

In data 2 maggio l'onorevole Veltroni ha criticato la censura operata dal TG1 dell'intervista rilasciata dall'onorevole Segni sul *referendum* del 9 giugno.

In data 7 maggio 1991 il senatore Libertini ha protestato contro la «censura» operata dalla RAI ai danni di Rifondazione Comunista; in pari data il deputato Poli Bortone si è lamentata per il comportamento tenuto dal conduttore della trasmissione «Settimo non rubare», in onda su RAI1 il 21 aprile, lesivo dell'immagine dei parlamentari Alpini e Mitolo del Movimento Sociale Italiano; il deputato Poli Bortone si è lamentata anche per gli episodi di disinformazione perpetrati dalla RAI ai danni del suo partito. In data 7 maggio 1991 il deputato Calderisi ha sollecitato la definizione di un ciclo di trasmissioni di Tribuna elettorale del *referendum*; in pari data il Presidente dell'Associazione TV locali, Terzo Polo, si è lamentato per il mancato coinvolgimento delle TV locali nella campagna pubblicitaria di contenuto sociale promossa dal Ministero per gli affari sociali; di contenuto analogo è la lettera inviata in data 9 maggio dall'ingegner Grandinetti, Presidente del circuito Cinque Stelle.

In data 8 maggio il deputato Segni, Presidente del Comitato per il *referendum*, ha chiesto un incontro con l'Ufficio di Presidenza della Commissione a seguito della mancata messa in onda di una sua intervista fatta per TG7. In data 8 maggio, infine, il deputato Di Prisco, in relazione a future nomine nella sede RAI di Venezia, ha sollecitato un intervento della Commissione presso la RAI, affinché le nomine per le direzioni di sede avvengano sulla base della professionalità e non in base a criteri extra professionali e con patti extra aziendali.

Il Presidente BORRI ricorda che di tali comunicazioni ne è stata data notizia alla Concessionaria.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GIORNALISTICI E PROGRAMMI PER L'ESTERO DELLA RAI, DOTTOR GIORGIO BROVELLI, SULLA DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI RAI TRA GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Il Presidente BORRI ricorda che l'audizione odierna è la prima di un ciclo volto a verificare gli aspetti relativi alle nuove tecnologie televisive ed alla internazionalizzazione della televisione; in questo contesto è preliminarmente opportuno verificare cosa fa e cosa dovrebbe fare il servizio pubblico per gli italiani all'estero.

Finora la RAI ha operato all'estero in maniera episodica senza essere riuscita a darsi una presenza strategica in tale campo, anche per la mancanza di coordinamento, all'interno della Società Concessionaria, tra i vari organismi (Raisat-Rie, Sacis e DE) che si occupano di questa materia.

Il dottor Giorgio BROVELLI svolge quindi una sintetica relazione illustrativa delle attività svolte dalla Direzione dei servizi giornalistici per l'estero.

Intervengono quindi e pongono quesiti il Presidente BORRI, il deputato DI PRISCO ed il senatore FIORI.

Il Direttore BROVELLI ed il dottor VERDE rispondono ai quesiti e si riservano di inviare alla Commissione una memoria scritta.

La seduta termina alle ore 15,45.

SOTTOCOMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Spitella, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione della IV Convenzione ACP-CEE, con dieci protocolli e allegati, firmata a Lomè il 15 dicembre 1989, nonché dell'accordo interno per il finanziamento e la gestione degli aiuti CEE ai Paesi ACP, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1990 (2811), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 11^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale (2817), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

INDUSTRIA (10°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

Impiego degli anziani da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni, nonché delle associazioni sociali di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale (1783): *parere favorevole;*

alla 3ª Commissione:

Ratifica ed esecuzione della IV Convenzione ACP-CEE, con 10 protocolli e allegati, firmata a Lomè il 15 dicembre 1989, nonché dell'accordo interno per il finanziamento e la gestione degli aiuti CEE ai Paesi ACP, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1990 (2811), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Modifiche in tema di peculato e malversazione militare (2394).

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(6^a - Finanze e Tesoro)

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 17,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica (2809).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 15,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- MAFFIOLETTI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI ed altri. - Norme in materia di contratti tra comuni, province, consorzi ed associazioni di enti locali, istituti di pubblica assistenza e beneficenza, enti ed associazioni che non perseguono scopo di lucro e cooperative di pensionati per la prestazione di servizi socialmente utili (1480).
- Impiego degli anziani da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni, nonché delle associazioni sociali di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale (1783).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41).
- SCEVAROLLI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98).
- PERUGINI ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759).
- FILETTI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024).
- GUIZZI ed altri. - Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637).
- BOATO ed altri. - Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOATO ed altri. - Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 2 della Costituzione (2122).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LOMBARDI ed altri. - Tutela dell'ambiente - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOATO ed altri. - Modifica dell'articolo 24 della Costituzione (2753).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BOLDRINI ed altri. - Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588).
- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica (979).

- AZZARÀ ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria (2624).
- Modifiche ai procedimenti elettorali (2713) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 12

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto (2328-B-bis) (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 18

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) (*risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340*).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).

- Deputati SERRENTINO ed altri. - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7°)

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola (2794) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. - Istituzione in Matera di un «Collegio del Mondo Unito» per lo sviluppo del Mezzogiorno ed il consolidamento dei rapporti di collaborazione e cooperazione internazionale (852).
- COVELLO ed altri. - Nuova disciplina degli istituti dei ciechi (666).
- MARNIGA ed altri. - Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso (1990).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica che individua una prima serie di enti di ricerca a carattere non strumentale.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 9 e 15

Comunicazione del Governo

- ### I. Comunicazioni del Ministro dei trasporti su questioni di competenza del suo Dicastero.

- II. Seguito delle comunicazioni, rese nella seduta del 2 maggio, dal Ministro della marina mercantile in ordine agli incidenti marittimi.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di aggiornamento del Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 1986.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure in materia di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (2427).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 15,30

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di proposta della Commissione all'Assemblea sul settore bieticolo saccarifero.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (2428).
- DIANA ed altri. - Norme per l'istituzione dell'anagrafe nazionale del bestiame (1271).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARLOTTO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (2454).
- DIANA ed altri. - Norme programmatiche per la tutela dell'ambiente rurale (2500).

- COVIELLO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (2673).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- FONTANA Elio. - Incentivi per l'industria, l'artigianato e il terziario (42).
- SCEVAROLLI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (111).
- CITARISTI ed altri. - Agevolazioni alle piccole e medie imprese (279).
- BENASSI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (699).
- BENASSI ed altri. - Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (700).
- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Modifiche del regime del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (1390).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale (2817) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LIPARI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015).
- COVI ed altri. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1348).
- FILETTI ed altri. - Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2365).

IGIENE E SANITÀ (12°)

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 11

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Regolamentazione dell'informazione scientifica sui farmaci e della professione di informatore medico-scientifico (770).
- BERNARDI ed altri. - Disciplina dell'attività di informazione medico-scientifica (1124).
- ZANELLA ed altri. - Ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco (1344).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13°)

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 11,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (1457-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge 1457*).
- BOATO. - Norme in materia di inquinamento acustico (2128).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280).
- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882).
- ZANELLA ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451).

III. Esame del disegno di legge:

- BOSCO ed altri. - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (2803).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Deputato BALESTRACCI. - Istituzione del servizio nazionale della protezione civile (2203-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, approvato dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*).

**COMMISSIONE DI INCHIESTA
sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del Lavoro
e sue connessioni**

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 16

Testimonianze del dottor Vincenzo Desario, direttore centrale vigilanza creditizia Banca d'Italia, e dell'avvocato Giovanni Garone, direttore linea legale BNL Roma

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 14,30

Affari assegnati

Esame del seguente atto:

- Relazione - presentata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 30

marzo 1990, n. 76 – sullo stato di attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni, recante norme per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

Osservazioni su provvedimenti legislativi

Esame del seguente atto:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica (Atto Senato n. 2809).

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 12

- Seguito dell'esame della conferma del segreto di Stato, di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 1991: audizione del generale Paolo Inzerilli, Capo di Stato maggiore del SISMI;
- Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 22 maggio 1991, ore 15,30

Discussione della bozza di relazione del gruppo di lavoro incaricato di svolgere indagini sulla situazione di Milano.